



Provincia di Biella

Servizio Rifiuti, Valutazione dell'Impatto Ambientale, Energia Qualità
dell'Aria, Acque Reflue Risorse Idriche

Organo Tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi art. 5 L.R. 13/2023

VERBALE DI RIUNIONE

09.05.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno nove del mese di Maggio, in Biella, alle ore 09:30, presso la sede della Provincia di Biella, giusta nota di convocazione, si è riunito l'Organo Tecnico Provinciale (costituito con Deliberazione G.P. 121/99 - a norma della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. in allora in vigore e secondo quanto disposto dall'attuale art. 5 della L.R. 13/23), per l'istruttoria di cui all'art. 27 *bis* del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., finalizzata al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto denominato: *"Ampliamento e completamento del progetto di sistemazione idraulica agraria con recupero minerario del materiale argilloso denominata "Sette Sorelle Nord" ecc.."*, in Comune di Masserano (BI), presentato dalla "Minerali Industriali" S.r.l. Novara, in data 12.09.2023 in allegato all'istanza di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale unitamente a tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio dell'intervento. Il progetto di cui sopra risulta ascrivibile alla tipologia di cui alla lettera "s" dell'Allegato III alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato. La sessione di lavoro odierna è finalizzata all'esame dei chiarimenti presentati dalla S.r.l. proponente in data 27.03.2024 (cfr. prot. ricez. Prov. n. 6988 del 27.03) a riscontro dell'originaria nota di richiesta chiarimenti prot. Prov. n. 2487 del 05.02.2024. L'esito di tale esame è funzionale all'emissione del parere Tecnico della Provincia circa la compatibilità ambientale o meno della proposta di sanatoria istruita, da esplicitare nella seduta della Conferenza dei Servizi del 28.05.2024.

Per i lavori odierni sono presenti:

Amm.ne Prov.le di Biella – AREA
Tutela e Valorizzazione Ambientale

dott.ssa Federica FACCHINO, Presidentessa
dell'Organo Tecnico e Respons. del Servizio Provinciale
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue,
Risorse Idriche

Amm.ne Prov.le di Biella – AREA Tecnica

ing. Davide CODA, funz.rio inc.to di P.O. del Servizio
Provinciale dell'Area Tecnica, Prevenzione, Sicurezza,
Protezione Civile, Assetto Idrogeologico e Attività
Estrattive

A.R.P.A. Dip.to Piemonte N.E.

ing. Pancrazio BERTACCINI, funz.rio Tecnico
A.R.P.A. Piemonte Dip.to NE Sede di Biella

Partecipano alla riunione altresì i funzionari: 1) del Servizio Provinciale Rifiuti V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche, dott. ric. Marco Baietto; 2) del Servizio Provinciale dell'Area

Tecnica, Prevenzione, Sicurezza, Protezione Civile, Assetto Idrogeologico e Attività Estrattive, dott.ssa Mojca Battistini.

Svolgono congiuntamente le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Marco Fornaro e il dott. ric. Marco Baietto, in organico al già citato Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue, Risorse Idriche.

L'Organo Tecnico riassume le seguenti informazioni inerenti al procedimento di cui trattasi:

- nel periodo di evidenza pubblica cui lo Studio d'Impatto Ambientale e la documentazione Tecnico-progettuale a corredo dell'istanza qui istruita e successivamente integrata sono stati sottoposti (dal 06.12.2023 al 05.01.2024), nessun'osservazione scritta giunse da parte del pubblico.
- con nota prot. n. 1448 del 23.01.2024, la Provincia diede corso all'adempimento di cui al comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., richiedendo agli Enti coinvolti in istruttoria di comunicare alla Provincia, entro il termine del 02.02.2024, eventuali richieste di chiarimenti tematici da inoltrare al proponente entro poi il 04.02.2023 (prorogato, nella fattispecie, al primo non festivo successivo) insieme con quelle che evidenziate dall'Organo Tecnico Provinciale nel Verbale di riunione dell'Organo Tecnico del 26.01.2024;
- in data 26.01.2024 (cfr. Verbale di riunione Organo Tecnico del 26.01.2024) fu svolto apposito sopralluogo, a cura di alcuni dei componenti dell'Organo Tecnico (alla presenza e assistenza del legale rappresentante della S.r.l. proponente ing. Davide Sandrin, del Capocantiere dello stabilimento "Minerali Industriali" S.p.A. di Lozzolo (VC) sig. Marco Patriarca e dei progettisti dott. geol. Enrico Arese e dott. agron. Giulio Monti);
- con nota n. 2487 del 05.02.2024, la Provincia di Biella – autorità competente – dopo la consultazione di tutti i soggetti in indirizzo alla presente (cfr. nota n. 1448 del 23.01.2024) - richiese alla "Minerali Industriali" S.r.l., chiarimenti ed integrazioni ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- con nota n. 5155 del 05.03.2024, la Provincia di Biella – a seguito di formale richiesta in tal senso da parte della S.r.l. proponente (cfr. prot. ricez. Prov. n. 4995 del 04.03.2024) - accordò alla "Minerali Industriali" S.r.l., la sospensione *una tantum* dei termini procedurali per 60 gg. per la consegna delle controdeduzioni alla succitata richiesta di chiarimenti, come previsto dell'art. 27 bis comma 5 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Il nuovo termine per la consegna dei chiarimenti si attestò pertanto al 05.05.2024;
- in data 27.03.2024 (cfr. prot. ricez. Prov. n. 6988 del 27.03.2024) la "Minerali Industriali" S.r.l. trasmise via P.E.C. le controdeduzioni alla succitata richiesta di chiarimenti della Provincia. Queste ultime sono state sottoposte alla prevista fase di evidenza pubblica ridotta (15 gg.) sul sito *Internet* della Provincia di Biella, per le eventuali osservazioni scritte, dal 28.03.2024 al 12.04.2024. Nessun'osservazione (sui contenuti dei chiarimenti di cui sopra) è pervenuta da parte di chicchessia alla Provincia, a seguito della fase stessa;
- in data 08.04.2024 è stata svolta la 1^a seduta della Conferenza dei Servizi, nella quale è stato definito, con i soggetti intervenuti, l'Elenco dei titoli abilitativi necessari per dare corso alla richiesta sanatoria, da rilasciare nell'ambito del procedimento di cui trattasi. Inoltre è stato aggiornato il cronoprogramma dei lavori della Conferenza stessa, concordando con i presenti la data del 28.05.2024 per lo svolgimento della seconda seduta, per l'espressione delle determinazioni conclusive dei soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria.
- La sessione di lavoro odierna dell'Organo Tecnico è pertanto finalizzata all'adozione del parere Tecnico della Provincia circa la compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi e circa la rilasciabilità dei titoli abilitativi relativi di competenza della Provincia.

Preso atto di quanto qui sopra comunicato, l'Organo Tecnico – avendo cura di seguire le indicazioni dell'Allegato VII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – formula le indicazioni che seguono:

TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

a) Descrizione dell'ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele ed ai vincoli presenti.

L'Organo Tecnico, considerando quanto riferito dalla "Minerali Industriali" S.r.l. a pag. 5 dell'Elaborato "Relazione geologico-geomineraria Progetto di coltivazione" che la documentazione progettuale, autorizzata con Provvedimento del S.U.A.P. dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale n. 20 del 10.03.2020, è da ritenersi ancora valida, richiede di **PRESCRIVERE** che la S.r.l. dovrà provvedere all'allestimento dell'elenco completo della documentazione (compresi eventuali elaborati integrativi – richiesti o spontanei - prodotti nel corso della procedura) entro 15 giorni dalla odierna Conferenza dei servizi, al fine di poterlo inserire, in caso di esito positivo dell'attuale procedimento, nell'atto autorizzativo.

L'Organo Tecnico, nel corso della precedente riunione del 26.01.2024, formulò la seguente questione, comprendente la descrizione del progetto:

“QUESTIONE n. 1 - La “Minerali Industriali” S.r.l. risulta essere titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle attività cava, ai sensi della L.R. 23/2016 e ss.mm.ii., per l'“Intervento di sistemazione idraulica agraria con recupero del materiale argilloso, in Loc. Sette Sorelle Nord, nel Comune di Masserano (BI)” rilasciata con Provvedimento del S.U.A.P. dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale n. 20 del 10.03.2020. L'intervento autorizzato consiste nel miglioramento fondiario con recupero minerario del materiale argilloso di terreni già coltivati a riso su di una superficie di circa 8,27 ha e prevede l'estrazione di 109.553 m3 di argilla.

Il progetto oggetto dell'istruttoria odierna comporta la riduzione del numero delle camere di risaia ampliandone la superficie in modo tale da ottenere uno spazio di coltivazione più regolare ed omogeneo, ed una maggiore uniformità nello spessore del terreno vegetale e prevede l'abbassamento di altezza variabile, ma sempre inferiore a 2 m, del piano attuale di alcune camere, mediante l'asportazione della frazione argillosa sottostante al topsoil. Tale limite è imposto da specifica prescrizione di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. art. 136 comma 1, in quanto l'area ricade nella “dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese ricadenti nei comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo”.

Con il progetto facente capo all'istanza P.A.U.R. qui istruita, l'azienda agricola “Sette Sorelle” intende, nell'ambito del proprio piano di sviluppo aziendale, ampliare la superficie ancora in disponibilità in direzione Sud ma, poiché priva delle capacità tecniche ed operative necessarie, ha delegato i lavori alla “Minerali Industriali” S.r.l. Quest'ultima si farà inoltre carico del conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie all'attuazione del miglioramento fondiario di cui trattasi.

L'ampliamento richiesto si estende su una superficie di circa 18,87 ha e prevede l'estrazione di 214.709 m3 di argilla, per un totale (e cioè: miglioramento fondiario autorizzato + ampliamento) di circa 27,14 ha di superficie interessata e di 324.262 m3 di argilla da estrarre, in un arco temporale di 5 anni.

Il nuovo progetto non apporta modifiche a quanto già autorizzato, ad eccezione dell'ampliamento della camera “C” (ad oggi già ripristinata), come ultima fase del miglioramento fondiario proposto.

L'intervento in progetto, da parte della “Minerali Industriali” S.r.l., pur avendo come obiettivo prioritario il miglioramento fondiario, rende comunque disponibile del minerale limoso argilloso utile per l'industria dei laterizi. Rappresenta pertanto un obiettivo della S.r.l. stessa la valorizzazione di tale materiale per mezzo di un recupero a fini industriali, scongiurandone così lo smaltimento in discarica.

Operata la surriportata descrizione, circa la disponibilità degli appezzamenti afferenti il progetto, l'Organo Tecnico rileva che la “Minerali Industriali” S.r.l. attesta la disponibilità dei predetti attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal proprio legale rappresentante, che rimanda alla documentazione allegata. Nello specifico, tale documentazione consta di:

- ✓ *n. 1 contratto di comodato di terreni sottoscritto in data 25.11.2019 e avente validità per 9 anni dal 10.11.2019 rinnovabili;*
- ✓ *n. 1 contratto di comodato di terreni sottoscritto in data 14.01.2019 con scadenza il 13.01.2027 senza possibilità di proroga;*
- ✓ *n. 1 “convenzione tra cedenti e concessionaria”, sottoscritta in data 14.07.2023 avente durata di 9 anni a partire dal 14.07.2023 eventualmente rinnovabile.*

Con riferimento a quanto qui sopra esposto, l'Organo Tecnico osserva quanto segue:

- I. *L'art. 10, che al co. 3 della L.R. 23/2016 e ss.mm.ii. indica i titoli (diritti reali immobiliari) costituenti requisito pregiudiziale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cava, non prevedendo tuttavia né il comodato gratuito (o prestito d'uso) di terreni né lo schema*

negoziale utilizzato da codesta spett. S.r.l. con i proprietari degli appezzamenti e identificato come "convenzione tra cedenti e concessionaria". E' quindi richiesto al proponente di qualificare il titolo predetto sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, in modo tale da farlo rientrare nelle casistiche negoziali previste dalla norma citata;

- II. Da quanto si apprende dai surriportati titoli prodotti dalla "Minerali Industriali" S.r.l., i mappali 264, 270 e 274 del foglio 67 del N.C.T. di Masserano interessati dalla fase 0 (Piana B) di progetto attualmente in corso, dovranno venire restituiti ai proprietari entro e non oltre il 13.01.2027. Considerato il tempo richiesto per la verifica dell'attuazione del recupero dell'area da parte della Provincia di Biella (non inferiore a 12 mesi), è richiesto alla "Minerali Industriali" S.r.l. di verificare il rispetto di tali tempistiche, prorogando nel caso la disponibilità dei suddetti mappali per tutto il tempo necessario alla completa attuazione del progetto. Tale aspetto è rilevante anche al fine della quantificazione dei costi del recupero ambientale e della possibilità di richiedere il rilascio della garanzia finanziaria di cui all'art. 33 della L.R. 23/2016 per lotti di progetto.

Entrambi i punti suelencati dovranno essere affrontati e risolti dal proponente in sede di chiarimenti".

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "Minerali Industriali" S.r.l. in data 27.03.2024:

- con riferimento a quanto richiesto al punto I), l'Organo Tecnico prende atto che il Servizio Provinciale Prevenzione, Sicurezza, Protezione Civile, Assetto Idrogeologico e Attività Estrattive ha inoltrato alla Regione Piemonte Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, la nota prot. n. 2477 del 05.02.2024, afferente alla richiesta di chiarimenti in merito ai titoli comprovanti la disponibilità dei terreni con specifico riferimento al caso in questione. La Direzione Regionale suddetta ha riscontrato con nota ns. prot. n. 2706 del 07.02.2024, nella quale comunicava che contratti di comodato e convenzioni rappresentano titoli di disponibilità dei terreni. Detta nota è stata inoltrata anche alla "Minerali Industriali" S.r.l. (cfr. nota prot. Prov. BI n. 2906 del 08.02.2024), che l'ha richiamata nella propria risposta-. In ragione di tutto ciò, l'Organo Tecnico dà atto che la "Minerali Industriali" S.r.l. ha ottemperato alla richiesta;
- con riferimento al punto II), l'Organo Tecnico dà atto che la "Minerali Industriali" S.r.l. ha riferito che, in base all'andamento attuale della coltivazione, i lavori di coltivazione e recupero ambientale interessanti i mappali oggetto della presente questione dovrebbero concludersi entro Settembre 2024. Per cui dovrebbe essere possibile richiedere al competente Servizio Provinciale la verifica del completamento del recupero ambientale in tali aree già a Settembre 2025. Richiesta che si presuppone legata anche alla conseguente liberazione della fideiussione per i lavori relativi a detta fase. Con riferimento a questo aspetto, l'Organo Tecnico osserva che la D.G.R. 05.04.2019, n. 17-8699 dispone che la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale, è possibile, a condizione che sia sempre mantenuta in essere la porzione di fideiussione relativa alla manutenzione delle opere a verde sino alla conclusione dell'attività estrattiva. Nel senso che anche trascorso il periodo di manutenzione delle opere a verde e verificandosi pertanto l'ipotesi di liberazione parziale della fideiussione, sarà dovuta la manutenzione delle opere sino alla scadenza dell'autorizzazione e, pertanto, mantenuta in validità la relativa fideiussione. Alla luce di quanto sin qui illustrato, risulta necessario il mantenimento della disponibilità di detti terreni da parte della "Minerali Industriali" S.r.l., per tutta la durata dell'autorizzazione. In ragione di ciò è richiesto l'assegnazione delle seguenti prescrizioni:
 - A. Al termine dei lavori di coltivazione e recupero ambientale, relativi alla Fase 0 di progetto, qualora la "Minerali Industriali" S.r.l. intendesse richiedere la liberazione parziale della fideiussione secondo le modalità indicate dalla Deliberazione della Giunta Regionale 05.04. 2019 n. 17-8699, dovrà comunque sempre mantenere in essere la quota di fideiussione relativa alla manutenzione delle opere a verde, sino alla conclusione dell'attività estrattiva;
 - B. Per poter garantire il corretto svolgimento degli interventi di manutenzione delle opere a verde sino alla conclusione dell'attività estrattiva, nei terreni dei mappali 264, 270 e 274

del foglio 67 del N.C.T. di Masserano, la "Minerali Industriali" S.r.l. dovrà provvedere alla proroga del contratto in essere (o equipollente), per tutta la durata dell'autorizzazione. Tale contratto dovrà essere trasmesso alla Provincia di Biella e l'efficacia dell'autorizzazione decorrerà alla data di ricevimento dello stesso.

L'Organo Tecnico, nel corso della precedente riunione del 26.01.2024, formulò la seguente:

"QUESTIONE n. 2 – *Nella documentazione progettuale allegata all'istanza oggetto della presente istruttoria è risultata assente una Relazione di Valutazione Tecnico-Economica in merito:*

- i. alla coltivazione del giacimento;*
- ii. alla sua collocazione rispetto alla viabilità ordinaria;*
- iii. allo stabilimento ed alle aree di mercato o di utilizzo dei materiali e dei prodotti;*

così come previsto dal D.P.G.R. 11/R del 02.10.2017.

Tale elaborato dovrà essere prodotto dalla "Minerali Industriali" S.r.l. in sede di chiarimenti".

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "Minerali Industriali" S.r.l. in data 27.03.2024, ritiene che le informazioni fornite dal proponente a seguito di richiesta di integrazioni siano sufficienti e la criticità superata.

L'Organo Tecnico, nel corso della precedente riunione del 26.01.2024, formulò la seguente:

"QUESTIONE n. 3 – *Nella Tavola 04 – "Fasi di coltivazione", le fasi sono indicate per mezzo di lettere: le fasi "A" e "B" sarebbero quelle già autorizzate e le successive, fino alla lettera "H", quelle del progetto di ampliamento. Negli elaborati "Relazione Geologico-Geomineraria Progetto di Coltivazione" e "Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.)", le fasi sono invece indicate con numeri crescenti: dallo "ZERO", indicante la fase attuale già autorizzata fino alla Fase "6".*

Ciò rilevato, è necessario, al fine di evitare possibili fraintendimenti, che, già in sede di chiarimenti, il proponente provveda a riformularle, su tutti gli elaborati interessati, l'indicazione univoca delle fasi o per mezzo di lettere o per mezzo di numeri".

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "Minerali Industriali" S.r.l. in data 27.03.2024, ritiene che le informazioni fornite dal proponente a seguito di richiesta di integrazioni siano sufficienti e la criticità superata. La S.r.l. ha provveduto a rettificare la Tavola 04 – "Fasi di coltivazione", come indicato, e all'allestimento della nuova Tavola 04 Int. – "Fasi di coltivazione" agg. Marzo 2024 che è da considerarsi sostitutiva della precedente.

L'Organo Tecnico, nel corso della precedente riunione del 26.01.2024, formulò la seguente:

"QUESTIONE n. 4 – *La documentazione progettuale resa disponibile in allegato all'istanza qui istruita è risultata priva dell'indicazione degli elementi necessari alla quantificazione dei costi per il recupero ambientale, al fine della definizione dell'importo della garanzia finanziaria di cui all'art. 33 della L.R. 23/2016.*

In sede di chiarimenti il proponente dovrà fornire gli elementi necessari al calcolo, tenendo conto dei criteri e delle modalità indicati dalla Deliberazione della Giunta Regionale 05.04.2019, n. 17-8699 recante "Art. 33 della L.R. 17 novembre 2016 n. 23. Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie".

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "Minerali Industriali" S.r.l. in data 27.03.2024, ritiene che le informazioni fornite dal proponente a seguito di richiesta di integrazioni siano sufficienti e la criticità superata. L'Organo Tecnico dà infatti atto che la predetta ha prodotto il prospetto afferente al calcolo dei costi del recupero ambientale al fine della determinazione della garanzie finanziarie da prestare alla Provincia di Biella (Appendice 3), coerente con i disposti della Deliberazione della Giunta Regionale 05.04.2019, n. 17- 8699.

- b) Descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento.**

L'Organo Tecnico rimanda a quanto esposto al successivo TITOLO V lett. a).

- c) **Descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto ed, in particolare, dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità di materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità):**

L'Organo Tecnico riporta qui di seguito le **PRESCRIZIONI SPECIFICHE afferenti all'attività di estrazione ai sensi della L.R. 23/2016 e ss.mm.ii.**, delle quali richiede l'inserimento nel provvedimento autorizzativo conclusivo, qualora sia accertata la compatibilità ambientale del progetto qui istruito:

1. **Ai fini della coltivazione di cava:**

- 1.1 Nessun lavoro di coltivazione deve essere eseguito al di fuori delle aree di cui ai mappali n. 133-134-137-138-139-142-143-144 del Foglio n. 66 e mappali n. 264-265-270-271-17-18-274-275-49-50-53-46-191-47-51-52-71-72-73-74-75-86-87-89-88-90-91-102-103-104-105-115-116-117-118-119-134-135 del Foglio n. 67 del NCT del Comune di Masserano ed a quote inferiori o superiori a quelle riportate negli elaborati di progetto; in ogni caso la massima profondità dello scavo deve essere tale da garantire un franco minimo di 5 m tra la quota del piano campagna e la massima risalita di falda;
- 1.2 Prima dell'avvio della coltivazione dovranno essere effettuate le operazioni e le opere preparatorie previste, secondo la tempistica definita nel progetto;
- 1.3 La coltivazione dovrà avvenire come da progetto presentato, nel rispetto delle distanze di salvaguardia e delle fasi di lavoro previste. La scopertura del terreno vegetale, i lavori di scavo e di riempimento dovranno procedere per fasi successive, come indicato nel progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
- 1.4 Il terreno vegetale derivante dallo scotico e lo sterile di copertura, da reimpiegare per il recupero ambientale, dovranno essere stoccati in cumuli di altezza non superiore ai tre metri e opportunamente protetti, per evitare dilavamenti. I cumuli di terreno vegetale dovranno inoltre essere preservati dalla perdita delle caratteristiche di fertilità, mediante la semina di una specie a rapido insediamento e sottoposti a trinciatura, al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee. Al fine della corretta gestione dei cumuli di terreno vegetale durante le lavorazioni, dovranno inoltre essere attuate le mitigazioni proposte dalla "Minerali Industriali" S.r.l. nella documentazione di progetto (ivi incluso lo Studio d'Impatto Ambientale);
- 1.5 Gli scavi dovranno avvenire come da indicazioni fornite nel progetto. In ogni caso la differenza tra la quota del piano campagna finale recuperato ed il piano originario non dovrà superare i 2 m (nel rispetto dei limiti consentiti dalla Scheda Ambientale di Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 136 c. 1 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese ricadenti nei comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo*") e l'inclinazione delle scarpate sia in fase di scavo che in fase finale, dovrà essere conforme alle disposizioni del D.P.A.E. e al progetto;
- 1.6 Tutte le viabilità di accesso all'area estrattiva previste dal progetto dovranno essere ricoperte da pietrischetto, per un tratto non inferiore a 20 m, in corrispondenza delle immissioni sulla strada provinciale S.P. 316, al fine di evitarne l'imbrattamento.
- 1.7 La "Minerali Industriali" S.r.l. dovrà mantenere i caposaldi già materializzati nell'area già oggetto di precedente autorizzazione e dovrà realizzare caposaldi quotati in numero non inferiore a quattro anche per l'area di ampliamento. Ciò per fare in modo di consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo. Entro 30 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione, la "Minerali Industriali" S.r.l. dovrà trasmettere, al Servizio Provinciale Prevenzione, Sicurezza, Protezione Civile, Assetto Idrogeologico e Attività Estrattive, la planimetria con le monografie di ogni caposaldo e il loro posizionamento;
- 1.8 Dovranno essere assicurati, durante e al termine della coltivazione, la corretta regimazione e il deflusso delle acque meteoriche o presenti nell'area di cava. In particolare dovranno essere evitati i ristagni di acqua o i deflussi non adeguatamente decantati, come illustrato nel progetto;
- La "Minerali Industriali" S.r.l., ai sensi della L.R. 23/2016, è tenuta a:
- a. effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 Dicembre. Tale rilievo dovrà essere effettuato almeno una volta per anno solare e dovrà essere trasmesso alla Regione e al

Servizio Provinciale di Biella Prevenzione, Sicurezza, Protezione Civile, Assetto Idrogeologico e Attività Estrattive, ogni anno entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

- b. presentare, entro il 30 Aprile di ogni anno, la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della L.R. 23/16. Tale dichiarazione dovrà esser resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
- c. corrispondere, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla specifica Deliberazione, l'importo per l'onere per il diritto di escavazione, proporzionale ai metri cubi di materiale utile estratto;

1.10 Sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi, nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;

1.11 La coltivazione del giacimento avvenga provvedendo, laddove è possibile, al contestuale recupero ambientale delle aree dismesse;

1.12 I lavori di cava non prevedono la produzione di rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs 117/2008 né sono previsti accumuli del terreno vegetale per più di tre anni e di altezza superiore a tre metri. Qualora durante i lavori di scavo fossero prodotti rifiuti estrazione ai sensi del D.Lgs 117/2008, dovrà preventivamente essere prodotto il Piano di Gestione previsto dal suddetto Decreto, da autorizzare, costituendo variante all'autorizzazione rilasciata in esito al presente procedimento.

1.13 La coltivazione dovrà avvenire, per il resto, nel rispetto delle indicazioni fornite nel progetto presentato e approvato;

2. Ai fini del recupero ambientale:

2.1 Al termine dei lavori di coltivazione e recupero ambientale relativi alla Fase 0 di progetto, qualora la "Minerali Industriali" S.r.l. intendesse richiedere la liberazione parziale della fidejussione (secondo le modalità indicate dalla Deliberazione della Giunta Regionale 05.04.2019, n. 17-8699), dovrà comunque sempre mantenere in validità la porzione di fidejussione relativa alla manutenzione delle opere a verde sino alla conclusione dell'attività estrattiva.

2.2 Per poter garantire il corretto svolgimento degli interventi di manutenzione delle opere a verde sino alla conclusione dell'attività estrattiva, nei terreni dei mappali 264, 270 e 274 del foglio 67 del N.C.T. di Masserano, la "Minerali Industriali" S.r.l. dovrà provvedere alla proroga del contratto in essere (o equipollente), per tutta la durata dell'autorizzazione. Detto contratto dovrà altresì essere trasmesso alla Provincia di Biella. L'efficacia dell'autorizzazione decorrerà alla data di ricevimento dello stesso.

2.3 Al termine dell'attività di scavo si dovrà provvedere alla stesa di terreno di coltivo per uno spessore medio di 50 cm su tutta l'area d'intervento senza introduzione di materiale dall'esterno e/o esportazione dello stesso;

2.4 I fossi per la fitodepurazione delle acque dovranno essere realizzati secondo le indicazioni fornite nel progetto presentato e approvato. Dovrà inoltre essere effettuato il monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di fitodepurazione per un periodo fino ai 5 anni successivi al termine delle operazioni di cava

2.5 Il cosiddetto "Fosso costantemente allagato" dovrà essere realizzato al fondo dei margini Sud di tutte le camera di risaia, con funzione di riserva d'acqua, da mantenere in modo permanente ed avente una profondità di 100 cm e larghezza di 80 cm. Ciò per consentire il regolare svolgimento dei cicli riproduttivi delle specie tipiche della zona umida. Tale fosso dovrà essere realizzato anche a valle della piana "C", già conclusa, fino ai lavori che interesseranno la piana "H", che sarà realizzata solo in fase 6. I "Fossi costantemente allagati" dovranno essere realizzati al termine di ogni singola fase di coltivazione e perdurare, almeno, per tutta la durata dell'autorizzazione.

2.6 La "Minerali Industriali" S.r.l., ai sensi della L.R. 23/2016, è tenuta a presentare, entro il 30 Aprile di ogni anno, il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nel corso dell'anno, nonché le previsioni esecutive delle opere di recupero ambientale da realizzare nell'anno successivo. Il consuntivo dovrà contenere informazioni in merito ai movimenti terra afferenti a sistemazioni morfologiche e rimodellamenti, alla ricostruzione di suoli e sottosuoli, alle semine, alle costituzioni di colture erbacea, alle piantagioni, alle cure colturali (potature, trasemine, sostituzione di fallanze, lotta alle infestanti). Il consuntivo dovrà, in ogni caso, contenere una valutazione delle fallanze da risarcire nei dodici mesi successivi. Il consuntivo deve contenere anche l'aggiornamento in merito alle opere realizzate relative alla fruizione dell'area e la comunicazione di eventuali modifiche delle attrezzature e impianti a servizio dell'attività estrattiva.

- 2.7 Nelle operazioni di recupero ambientale dovranno essere utilizzati alberi e arbusti autoctoni in vaso o in fitocella, con apparato radicale ben sviluppato e altezza non inferiore ad un metro.
- 2.8 Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, dovranno essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 12 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale, qualora successive. Ciò al fine di consentire all'Amministrazione la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
- 2.9 La messa a dimora di piante e arbusti dovrà avvenire in stagioni favorevoli allo sviluppo vegetativo dei postimi, quali la primavera o l'autunno;
- 2.10 Negli interventi di recupero ambientale dovrà essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato - o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione - e comunque procedere in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99. Ciò al fine di ridurre al minimo eventuali processi d'infiltrazione e lisciviazione, verso la falda, di nitrati e composti azotati in genere;
- Qualora sia accertata la mancanza o insufficienza delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione competente attua quanto previsto dall'art. 32 della L.R. 23/2016 dando corso - qualora il titolare risulti ancora inadempiente - alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione ed alla contestuale escussione della fidejussione presentata.
- 2.12 Entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti e completati anche i residui lavori di recupero ambientale.
- 2.13 I lavori di recupero per il resto vengano realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava.

3.0 Prescrizioni Generali in merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:

- 3.1 Il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato dovrà inviare al Settore Regionale competente il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) previsto dall'art. 6 del D.Lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, dovrà fornire il "D.S.S. Coordinato";
- 3.2 L'area di cava dovrà essere, ove possibile, recintata e dovrà, in ogni caso, essere impedito l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
- 3.3 Durante la coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri. In particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno essere costantemente umidificati. Ciò per abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
- 3.4 Tutte le potenziali sorgenti di polveri dovranno essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi dovranno essere annotati, con relativa datazione, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti di controllo. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, l'azienda dovrà prevedere la realizzazione d'incapsulamento delle sorgenti;
- 3.5 Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi chiusi;
- 3.6 Durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per ridurre al minimo la produzione di polveri. Dovrà essere prevista, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
- 3.7 Dovranno essere adottati protocolli di sicurezza, per prevenire possibili sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). Dovranno essere assicurati presidi di pronto intervento ambientale, cui fare ricorso in caso d'incidente;
- 3.8 In corrispondenza della viabilità pubblica dovrà essere assicurata la pulizia del tratto finale della strada d'accesso all'area;
- 3.9 In relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale. L' esercente è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;

3.10 Eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici dovranno essere autorizzati in osservanza della della normativa vigente (D. Lgs 152/06 ess.mm.ii.).

d) **Valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazione e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante la fase di costruzione e di funzionamento:**

L’Organo Tecnico rimanda a quanto trattato al successivo TITOLO V lett. c), per le varie matrici ambientali.

e) **Descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l’utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecnologie disponibili**

L’Organo Tecnico non rileva particolari annotazioni circa l’argomento di questo paragrafo.

TITOLO II – ALTERNATIVE

a) **Descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all’ubicazione, alle dimensioni ed alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l’"IPOTESI ZERO", adeguate al progetto proposto ed alle sue caratteristiche specifiche, con l’indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e la loro comparazione con il progetto presentato.**

L’Organo Tecnico non rileva particolari annotazioni circa l’argomento di questo paragrafo.

TITOLO III – DESCRIZIONE STATO ATTUALE

a) **Descrizione aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente (scenario di base) ed una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche.**

L’Organo Tecnico rimanda a quanto trattato ai § precedenti del presente Titolo.

TITOLO IV – DESCRIZIONE FATTORI ART. 5 comma 1 lett. c)

a) **Descrizione fattori specificati all’art. 5 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. potenzialmente soggetti ad impatti ambientali dal progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, salute umana, biodiversità (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – fauna e flora), al territorio (quale – a titolo esemplificativo e non esaustivo – sottrazione del suolo), al suolo (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – erosione, diminuzione di materia organica, compattazione e impermeabilizzazione), dell’acqua (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – modificazioni idromorfologiche, quantità e qualità), all’aria, ai fattori climatici (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – emissioni di gas ad effetto serra, gli impatti rilevanti per l’adattamento), ai beni materiali, al patrimonio culturale, al patrimonio agroalimentare, al paesaggio nonché all’interazione tra questi vari fattori.**

L’Organo Tecnico rimanda a quanto trattato al successivo Titolo V lett. c), per le varie matrici ambientali.

TITOLO V – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO *(la descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all'art. 5, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi ed anche negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati Membri e pertinenti al progetto)* **DOVUTI, TRA L'ALTRO:**

a) Costruzione ed esercizio del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione.

L'Organo Tecnico osserva che i lavori di cava non prevedono la produzione di rifiuti di estrazione ai sensi del D. Lgs. 117/2008, né sono previsti accumuli del terreno vegetale per più di tre anni e di altezza superiore a 3 m.

Stante tale presupposto, richiede in ogni caso che sia assegnata la seguente **(PRESCRIZIONE)**:
Qualora durante i lavori di scavo fossero prodotti rifiuti d'estrazione ai sensi del D. Lgs. 117/2008, il proponente dovrà preventivamente produrre il Piano di Gestione relativo, previsto dal suddetto Decreto. Il Piano dovrà essere autorizzato, costituendo variante alla futura autorizzazione.

Al fine della corretta gestione dei cumuli di terreno coltivato durante le lavorazioni dovranno essere attuate le mitigazioni illustrate dal proponente nell'Elaborato "Studio d'Impatto Ambientale (S.I.A.)" con riferimento alla matrice "Suolo e Sottosuolo".

b) Utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto – per quanto possibile – della disponibilità sostenibile di tali risorse.

L'Organo Tecnico rileva che gli obiettivi principali del progetto sono: 1) il miglioramento fondiario; 2) la bonifica agraria da realizzarsi tramite l'estrazione di argilla.

L'area interessata dal progetto è già attualmente coltivata a risaia e la destinazione finale sarà la stessa: il progetto renderà omogenea la fertilità del suolo e faciliterà l'utilizzo delle macchine agricole.

Inoltre, l'argilla estratta in quest'area risulta essere di ottima qualità per le diverse esigenze del mercato.

c) Emissione d'inquinanti, rumori, vibrazioni, luce calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti.

Matrice ambientale "ACQUE (superficiali e sotterranee)":

L'Organo Tecnico, nel corso della precedente riunione del 26.01.2024, formulò la seguente:

"QUESTIONE n. 5 – L'Organo Tecnico rileva che, nella Tavola 04 – "Fasi di Coltivazione", è indicata la presenza di una "Vasca di decantazione" che cambierebbe posizione in funzione dell'avanzamento dei lavori di coltivazione. A pag. 49 dell'elaborato "Relazione Geologico-Geomineraria Progetto di Coltivazione" è fatto riferimento a settori temporanei di raccolta e decantazione delle acque meteoriche, che fa credere che siano quelle indicate nella Tavola 4 come vasche di decantazione; inoltre, in merito alla descrizione dell'area di raccolta, nella Relazione suddetta, è operato rimando alla Figura 9.1, che dovrebbe illustrarne le caratteristiche ma che risulta mancante.

Riferimenti alle acque meteoriche decantate e alla loro re-immissione nella rete idrica naturale si trovano anche nella trattazione delle misure di mitigazione operata nel S.I.A.

In ragione di quanto premesso, in sede di chiarimenti, la "Minerali Industriali" S.r.l. dovrà chiarire le modalità di raccolta decantazione e re-immissione delle acque meteoriche durante le varie fasi, provvedendo altresì ad uniformare la terminologia adottata nei diversi elaborati progettuali".

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "Minerali Industriali" S.r.l. in data 27.03.2024, ritiene che le informazioni fornite dal proponente a seguito di richiesta di integrazioni siano sufficienti e la criticità superata. La S.r.l. proponente ha infatti chiarito le

modalità di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e a rettificare la Tavola 04 – “Fasi di coltivazione” e all’allestimento della nuova Tavola 04 Int. – “Fasi di coltivazione” agg. Marzo 2024 che è da considerarsi sostitutiva della precedente.

L’Organo Tecnico, nel corso della precedente riunione del 26.01.2024, formulò la seguente:

“QUESTIONE n. 6 – *Nella tavola 05 “Planimetria di Stato Finale” non è stato indicato il punto dello scarico idrico della piana D. In sede di chiarimenti la “Minerali Industriali” S.r.l. dovrà provvedere a redigere una nuova versione dell’elaborato grafico suddetto, completa dell’omissione rilevata.*

L’Organo Tecnico invita inoltre la società proponente a valutare la fattibilità di un canale atto alla fitodepurazione anche in quest’area, tenuto conto che le acque defluiscono nel vicino Rio Valversa”.

Nella riunione odierna, l’Organo Tecnico, avendo conto dei chiarimenti forniti dalla “Minerali Industriali” S.r.l. in data 27.03.2024, ritiene che le informazioni fornite dal proponente a seguito di richiesta di integrazioni siano sufficienti e la criticità superata.

L’Organo Tecnico richiede comunque di inserire la seguente **PRESCRIZIONE** già inserita nel precedente titolo autorizzativo: “I fossi per la fitodepurazione delle acque dovranno essere realizzati come da previsione progettuale. Dovrà essere effettuato il monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di fitodepurazione per un periodo fino ai 5 anni successivi al termine delle operazioni di cava”.

L’Organo Tecnico, nel corso della precedente riunione del 26.01.2024, formulò la seguente:

“QUESTIONE n. 7 – *La prescrizione 1.7 della Determinazione Dirigenziale n. 244 del 20.02.2020 prevedeva che “L’intervento di chiusura del pozzo dovrà concludersi prima dell’avvio della fase di coltivazione della camera Nord dove si trova il manufatto”. Durante il sopralluogo odierno il proponente ha dichiarato l’avvenuta effettuazione di tale intervento.*

In ragione di ciò, in sede di chiarimenti, la “Minerali Industriali” S.r.l. dovrà produrre (uno o più) elaborati che illustrino adeguatamente tali operazioni”.

Nella riunione odierna, l’Organo Tecnico, avendo conto dei chiarimenti forniti dalla “Minerali Industriali” S.r.l. in data 27.03.2024, ritiene che le informazioni fornite dal proponente a seguito di richiesta di integrazioni siano sufficienti e la criticità superata.

Matrice ambientale “ATMOSFERA”:

L’Organo Tecnico non rileva impatti significativi dovuti alla realizzazione di tale intervento sulla matrice ambientale di riferimento.

Matrice ambientale “CLIMA”:

L’Organo Tecnico non rileva impatti significativi dovuti alla realizzazione di tale intervento sulla matrice ambientale di riferimento.

Matrice ambientale “RUMORE”:

L’Organo Tecnico non rileva impatti significativi dovuti alla realizzazione di tale intervento sulla matrice ambientale di riferimento.

Matrice ambientale “VIABILITA”:

L’Organo Tecnico, nel corso della precedente riunione del 26.01.2024, formulò la seguente:

“QUESTIONE n. 8 – *L’art. 26 comma 1 del D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii. prescrive, per le strade esterne al centro abitato, che la distanza da mantenere dal confine stradale nell’effettuazione di escavazioni sia pari ad almeno 3 ml e non inferiore alla profondità dello scavo. Poiché il progetto in esame, comporta l’effettuazione di scavi di profondità pari a circa 2 ml rispetto al piano campagna esistente ed a confine col solido stradale SP 316, tale modificazione della fascia di rispetto implica un peggioramento delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale nel tratto interessato, in caso di svio e fuoruscita dei veicoli in caso di incidente. Su questi presupposti, in base ai contenuti del D.M. 223/1992 e del D.M. 21.06.2004 durante le lavorazioni occorre prevedere la collocazione di barriera provvisoria di sicurezza*

stradale a protezione del bordo rilevato, lungo tutto il tratto di strada provinciale interessato dall'intervento (sia nella porzione interessata dalla presenza del canale che dove è assente). A seguito delle lavorazioni lungo la strada provinciale la "Minerali Industriali" S.r.l. dovrà provvedere a rimodellare prontamente la scarpata secondo l'inclinazione prevista a fine lavori pari a 20°.

In sede di chiarimenti la "Minerali Industriali" S.r.l. provveda a controdedurre i suddetti rilievi fornendo indicazioni di dettaglio per definire con chiarezza la distanza tra il confine stradale e il ciglio dell'area d'escavazione. Qualora gli interventi ricadano nella sfera di applicazione delle norme surriportate, il proponente illustri dettagliatamente (valutando i potenziali impatti sulle matrici interessate) le soluzioni di dettaglio che individua per conformarsi alle disposizioni relative".

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "Minerali Industriali" S.r.l. in data 27.03.2024, ritiene che le informazioni fornite dal proponente a seguito di richiesta di integrazioni siano sufficienti e la criticità superata.

L'Organo Tecnico, nel corso della precedente riunione del 26.01.2024, formulò la seguente:

"QUESTIONE n. 9 - In riferimento alla realizzazione del nuovo innesto lungo la SP 316 "raccordo Buronzo", sommariamente descritta negli elaborati progettuali:

A. è necessario che, in sede di chiarimenti, sia integrata la documentazione attualmente disponibile con:

1. una rappresentazione puntuale quotata linearmente e altimetricamente;
2. con sezioni che rappresentino la strada e le relative pertinenze, sia sul lato destro che sinistro della strada provinciale.

In ottemperanza al Regolamento per il Canone unico Patrimoniale di concessione approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 29/01/2021, per la realizzazione del nuovo accesso carraio, sono richiamate tutte le prescrizioni di cui all'allegato 10 "Norme Tecniche - Accessi Carrai e Pedonali", e quanto in esso disposto.

B. Dovrà inoltre essere valutato l'impatto viabilistico degli autocarri in ingresso e in uscita, e garantire così una maggior sicurezza alla viabilità sulla strada provinciale. In riferimento alla Parte IV per la disciplina del Canone unico patrimoniale di concessione, art. 51 comma 5, dovrà essere prodotta una dichiarazione attestante la categoria di appartenenza relativa all'attività esercitata nel sito di cui al progetto qui istruito".

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "Minerali Industriali" S.r.l. in data 27.03.2024, ritiene che le informazioni fornite dal proponente a seguito di richiesta di integrazioni siano sufficienti e la criticità superata. Tuttavia, con riferimento all'accesso carraio di nuova realizzazione, l'Organo Tecnico richiede l'assegnazione delle le prescrizioni elencte a proposito della successiva."QUESTIONE n.10".

L'Organo Tecnico, nel corso della precedente riunione del 26.01.2024, formulò la seguente:

"QUESTIONE n. 10 - Gli accessi utilizzati per accedere alle aree in coltivazione dalla Strada Provinciale sono descritti nel § 2.2.5 dello "Studio di Impatto Ambientale". L'Organo Tecnico giudica tuttavia tali indicazioni troppo generiche.

In ragione di tale rilievo, in sede di chiarimenti, la "Minerali Industriali" S.r.l. dovrà provvedere ad indicare, nella Tav. 04 "Fasi di Coltivazione", per ciascuna fase, l'itinerario seguito dai mezzi e l'accesso utilizzato dalla Strada Provinciale.

Dalla trattazione surrichiamata è possibile apprendere che "I mezzi per il trasporto del materiale della cava prima di transitare sulla strada Provinciale saranno adeguatamente puliti dal fango". In sede di chiarimenti la "Minerali Industriali" S.r.l. dovrà illustrare come intenderà operare per raggiungere questo risultato".

L'Organo Tecnico circa gli accessi provvisori e definitivi lungo la SP 316, richiede l'assegnazione delle seguenti **PRESCRIZIONI**:

- a) durante i lavori di coltivazione e recupero, al fine di evitare l'imbrattamento della limitrofa viabilità pubblica (S.P. 316), dovranno essere messi in atto tutti i possibili accorgimenti per garantire la pulizia dei mezzi di cava che dovranno in ogni caso essere coperti;

- b) tutte le viabilità di accesso all'area estrattiva previste dal progetto dovranno essere ricoperte da pietrischetto per un tratto non inferiore a 20 m, in corrispondenza delle immissioni sulla strada provinciale S.P. 316, al fine di evitarne l'imbrattamento;
- c) durante la fase di esecuzione degli interventi, così come le diverse fasi d'installazione del cantiere e la fase di ultimazione e mantenimento delle opere, dovranno essere rispettate le norme del Codice della Strada D. Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, nonché ai Regolamenti Provinciali attualmente vigenti. Nello specifico, durante l'esecuzione dei lavori, è raccomandato il rispetto delle norme riguardanti la tutela e la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81 del 09.04.2008. Per quanto riguarda la regolamentazione del traffico, sarà fatto rispetto dell'art. 30 del D.P.R. 495/92 e del disciplinare Tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 10.07.2002 e del Decreto Interministeriale del 04.03.2013 "Criteri per la Posa, il Mantenimento e la Rimozione della Segnaletica di Delimitazione e di Segnalamento delle Attività Lavorative che si Svolgono in Presenza di Traffico Veicolare";
- d) l'installazione di cantieri in prossimità o in fregio alle strade appartenenti al demanio dell'Amministrazione Provinciale, così come l'occupazione temporanea di sedime stradale provinciale per la realizzazione dell'opera, se prevista, dovrà essere di volta in volta autorizzata e conforme alle norme attualmente vigenti. La "Minerali Industriali" S.r.l. dovrà, nel caso, dichiarare la quantità e la durata di occupazione temporanea di cantiere assoggettabile a canone, ai fini del calcolo degli eventuali canoni dovuti, in ottemperanza al *Regolamento Canone Unico Patrimoniale* adottato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 29.01.2021. In ogni caso i mezzi d'opera non dovranno creare pregiudizio, né arrecare danno, al demanio stradale provinciale e/o alla viabilità. Le fasi di cantiere dovranno essere articolate in modo tale da garantire il normale esercizio della viabilità lungo le Strade Provinciali, senza prevederne - di conseguenza - fasi intermedie di chiusura totale e/o parziale non autorizzate. Nell'eventualità in cui dovessero rendersi necessarie limitazioni al transito, il proponente dovrà presentare apposita istanza presso l'Amministrazione competente;
- e) dovrà essere garantito il ripristino delle scarpate, delle banchine, dei fossi, delle cunette, delle opere di protezione o dei parapetti e di tutte le pertinenze stradali oltreché delle opere di canalizzazione e di regimazione delle acque eventualmente intercettate e comunque manomesse - ivi compresa la segnaletica orizzontale - sia in fase di esecuzione degli interventi che in fase di ultimazione delle opere. Nell'ipotesi in cui si verificassero danneggiamenti o modificazioni delle sezioni stradali o cedimenti del piano viabile bitumato dipendenti dalle opere realizzate, la "Minerali Industriali" S.r.l. dovrà provvedere tempestivamente all'immediato ripristino delle stesse. Inoltre, avanti l'esecuzione dei lavori, la S.r.l. proponente dovrà farsi carico di verificare l'esistenza di eventuali linee o percorrenze di titolarità altri Enti erogatori di Pubblici Servizi;
- f) trattandosi di modificazione che si produrrebbe in fascia di rispetto, la regimazione delle acque superficiali della proprietà dovrà avvenire in modo da non creare interferenza con le reti di scolo delle acque superficiali della Strada Provinciale, qualora presenti. Le acque superficiali di tutta la Proprietà Privata dovranno essere raccolte e smaltite per mezzo d'idonee opere, evitando di riversarle sulla Strada Provinciale stessa. La S.r.l. proponente dovrà comunque garantire il normale deflusso delle acque stradali superficiali nel tratto prospiciente il fronte strada provinciale, senza recare danno a terzi;
- g) tutte le opere assentite dalla Provincia di Biella dovranno essere mantenute a carico del soggetto proponente. La "Minerali Industriali" S.r.l. dovrà modificare o rimuovere le opere autorizzate - con le modalità che saranno nella circostanza prescritte - nell'eventualità in cui ciò sia ritenuto necessario dall'Amministrazione Provinciale. Ciò nell'interesse della strada e della viabilità, al fine di rendere possibile l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere e natura che la Provincia di Biella intendesse eseguire nella zona stessa. Il tutto senza alcun onere da parte della Provincia di Biella;
- h) preso atto che l'intervento potrebbe interessare il piano viabile bitumato della strada provinciale e/o le sue pertinenze stradali, lo stesso dovrà essere ripristinato in ottemperanza alle Norme Tecniche contenute nell'allegato 10 del *Regolamento Canone Unico Patrimoniale* adottato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 29.01.2021. Prima del ripristino definitivo del piano viabile, la "Minerali Industriali" S.r.l. dovrà comunque richiedere sopralluogo a verifica dell'intervento, all'Ufficio Tecnico Provinciale;
- i) la "Minerali Industriali" S.r.l. rimane l'unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni che eventualmente fossero arrecati alla proprietà stradale o a terzi, a causa di quanto in oggetto di Concessione. Rimarrà quindi espressamente stabilito che la S.r.l. predetta resta l'unico responsabile,

a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzione e della manutenzione delle opere in oggetto di Concessione, rimanendone completamente sollevati tanto l'Amministrazione Provinciale concedente, quanto i funzionari da essa dipendenti;

- j) la "Minerali Industriali" S.r.l., in seguito all'ultimazione dei lavori e nei tempi previsti dal D.P.R. 207/2010 e dal D. Lgs. 50/2016, dovrà produrre copia del Certificato di Regolare Esecuzione a firma della Direzione Lavori, comprovante la conformità degli interventi rispetto a quanto autorizzato ed alle prescrizioni individuate da questo Ente;
- k) la "Minerali Industriali" S.r.l. è tenuta al versamento delle SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO di importo pari ad € 70,00 in ottemperanza all'art. 8 nonché all'allegato 1 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale, adottato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 29.01.2021. Tale versamento condiziona l'efficacia del parere positivo dell'ufficio competente.

Matrice ambientale "PAESAGGIO"

L'Organo Tecnico prende atto del parere positivo con prescrizioni pervenuto da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con nota prot. ricez. Prov. n. 9802 del 02.05.2024.

Matrice ambientale "BIODIVERSITÀ"

L'Organo Tecnico, nel corso della precedente riunione del 26.01.2024, formulò la seguente:

"QUESTIONE n. 11 - *In esito alla verifica, operata dall'A.R.P.A., dell'adempimento o meno delle prescrizioni assegnate nell'atto autorizzativo del prospiciente progetto di recupero fondiario, fu richiesto alla "Minerali Industriali" S.r.l. (con nota prot. A.R.P.A. n. 102603 del 12.11.2021) che, in seguito al completamento dei ripristini parziali e all'inizio della successiva stagione vegetativa, fosse fornita all'Agenzia predetta, una breve relazione sugli esiti e sugli interventi effettuati relativi a quanto già autorizzato, per il contenimento delle specie esotiche e per la gestione delle fallanze nei ripristini. Tutto ciò premesso:*

- a. *Poiché l'A.R.P.A. comunica che tale Relazione non risulta mai esserle stata trasmessa, la predetta dovrà essere prodotta in sede di chiarimenti;*
- b. *La "Minerali Industriali" S.r.l. dovrà tenere conto delle indicazioni fornite nella Relazione di cui al punto precedente anche per il progetto attuale."*

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "Minerali Industriali" S.r.l. in data 27.03.2024, prende atto delle informazioni fornite dal proponente e formula i seguenti rilievi:

- In merito al punto a), l'Organo Tecnico dà atto che la "Minerali Industriali" S.r.l. ha fornito come integrazione una relazione, datata Aprile 2023, nella quale si dà riferimento agli esiti degli interventi, sostenendo nella relazione integrativa che era prescritto unicamente l'invio alla Provincia di Biella. Nel merito si segnala che il progetto originario approvato (Elab. DAA.0 dell'Agosto 2019 – par. 2.7.1.1) riportava espressamente: "...I risultati delle indagini condotte, corredati dalla descrizione degli interventi effettuati, saranno quindi trasmessi all'A.R.P.A. Piemonte Dipartimento NE, con cadenza annuale": indicazione progettuale che non è stata rispettata. L'Organo Tecnico rammenta anche che il progetto prevedeva un monitoraggio della durata di 10 anni. Pertanto, richiede che sia rispettata l'indicazione progettuale e sia **PRESCRITTO** quanto segue:
 - per la porzione del progetto qui istruito la relazione sia prodotta e inviata anche all'A.R.P.A. Piemonte dip. Nord Est;
 - che il progetto di ripristino e monitoraggio abbiano la stessa durata di 10 anni a partire dal primo anno di monitoraggio.
- In merito al punto b), l'Organo Tecnico prende atto dell'intenzione del proponente di inserire nella Relazione Annuale anche l'indagine afferente alle specie esotiche. Tuttavia l'Organo Tecnico rimarca, in primo luogo, che anche in questo caso (nel medesimo paragrafo dell'Elab. DAA.0 dell'Agosto 2019 – cfr. § 2.7.1.1) era già previsto anche il monitoraggio delle specie esotiche. Pertanto l'Organo Tecnico richiede la conferma della **PRESCRIZIONE secondo cui:**

dovrà essere fornito a cadenza annuale un monitoraggio delle specie esotiche come individuate ai sensi della normativa attualmente vigente. Inoltre l'Organo Tecnico evidenzia che la richiesta al punto b) della "QUESTIONE n. 11" non riguardava unicamente le specie esotiche bensì gli esiti dei monitoraggi relativi al comparto vegetazione in generale. In particolare, preso atto che il corretto attecchimento degli esemplari messi a dimora è stato verificato, evidenziando la necessità di sostituzione di fallanze, non sono state indicate le cause delle fallanze e neanche la consistenza. Da queste informazioni sole può essere chiarito se sia necessaria una modifica nella scelta delle specie o delle tecniche di messa a dimora, o se l'esito abbia un naturale decorso fisiologico. In ragione di tutto ciò l'Organo Tecnico richiede che sia assegnata una **PRESCRIZIONE** per cui, prima dell'inizio lavori, dovrà essere fornito dall'azienda un Documento di Sintesi contenente tutte le informazioni qui indicate e attualmente mancanti. Inoltre il Documento predetto dovrà illustrare le eventuali azioni correttive in modo da ottimizzare l'esito degli interventi. In generale, nel ripristino delle aree interferite, l'Organo Tecnico richiede di utilizzare esemplari arborei/arbustivi a effetto rapido. Inoltre di garantire il necessario accompagnamento alla crescita, anche per quanto riguarda le specie arbustive.

Matrice ambientale "EMISSIONI IN ATMOSFERA"

L'Organo Tecnico, nel corso della precedente riunione del 26.01.2024, formulò la seguente:
"QUESTIONE n. 12 - Poiché il progetto qui istruito prevede notevole attività di mezzi in opera e per il trasporto del materiale, l'Organo Tecnico richiede che, in sede di chiarimenti, siano fornite adeguate considerazioni in merito alle emissioni di GHG (gas effetto serra) durante l'attività estrattiva. Le stime dovranno essere prodotte, per esempio, attraverso l'utilizzo della carbon footprint e, in seguito ai valori individuati, proposta un'adeguata misura compensativa".

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avuto conto dei chiarimenti forniti dalla "Minerali Industriali" S.r.l. in data 27.03.2024, prende atto delle informazioni fornite dal proponente circa la stima dettagliata delle emissioni comparando la condizione di gestione del terreno a risaia e la condizione di gestione a recupero fondiario. Ne risulta che le emissioni sono:

- gestione a risaia 126 t/anno di CO₂;
- sistemazione fondiaria 797 t di CO₂ complessivamente.

La "Minerali Industriali" S.r.l. fornisce un elenco di compensazioni, senza tuttavia quantificarne l'effetto in termini di emissione di gas climalteranti (fatta salva l'indicazione di massima della gestione delle aree a prato). Preso atto delle tipologie di compensazione individuate, l'Organo Tecnico richiede di **PRESCRIVERE** un monitoraggio di durata adeguata per poter ottenere le informazioni di seguito elencate, prevedendo annualmente:

- a) la quantificazione effettiva del carbonio accumulato dalla biomassa vegetale, attraverso la realizzazione dei corridoi ecologici e la messa a dimora della vegetazione prevista;
- b) l'effettiva misura della superficie adibita a prato e relativa stima della quantità di CO₂ rimossa o evitata.
- c) la riduzione del consumo di gasolio, dopo la riattivazione dell'attività agricola, grazie alla razionalizzazione delle attività, conseguente il riordino delle camere di risaia;
- d) l'effettiva applicazione, dopo la riattivazione dell'attività agricola, della proposta rotazione delle colture per l'aumento naturale della fertilità del suolo.

d) Rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – in caso d'incidenti e calamità)

L'Organo Tecnico rimane in attesa di conoscere eventuali rilievi con riferimento agli argomenti oggetto del presente paragrafo, a cura degli enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi.

e) Cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto

L'Organo Tecnico non ha evidenza di un possibile cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati.

- f) **Impatto del progetto sul clima (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – natura ed entità delle emissioni di gas ed effetto serra) ed alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico**

L'Organo Tecnico rimanda a quanto trattato al § c) del presente TITOLO,

- g) **Tecnologie e sostanze utilizzate**

L'Organo Tecnico rimanda ai rilievi operati ai §§ a) e c) del Titolo I del presente Verbale

TITOLO VI – DESCRIZIONE METODI DI PREVISIONE

- a) **Descrizione, da parte del proponente, dei metodi di previsione utilizzati per individuare e valutare gli impatti ambientali significativi del progetto, incluse informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate.**

L'Organo Tecnico rileva che il proponente non ha segnalato problematiche di tale sorta.

TITOLO VII – DESCRIZIONE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONI - MONITORAGGIO

- a) **Descrizione misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi del progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la predisposizione di un'analisi *ex post* del progetto). Tale descrizione deve spiegare in quale misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento**

L'Organo Tecnico, nel corso della precedente riunione del 26.01.2024, formulò la seguente:

“QUESTIONE n. 13 – L'Organo Tecnico prende atto che il progetto presentato prevede la semina di Ginestre dei carbonai su alcune scarpate ma osserva che il seme di questa specie è dormiente: essendo infatti una Genistea, produce semi rivestiti da un tegumento coriaceo che va intaccato, altrimenti occorre attendere che le condizioni ambientali siano idonee per permettere la sua germinazione. L'Organo Tecnico fa quindi osservare che potrebbe essere difficile valutare il successo del ripristino ambientale, tenuto conto che si ha solo un anno dopo il termine della coltivazione per la manutenzione del ripristino ambientale.

In sede di chiarimenti la “Minerali Industriali” S.r.l. è pertanto invitata a proporre altre forme di posa della pianta oppure a prevedere l'utilizzo di altri esemplari arborei/arbustivi a effetto rapido, garantendo il necessario accompagnamento alla crescita”.

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avuto conto dei chiarimenti forniti dalla “Minerali Industriali” S.r.l. in data 27.03.2024, ritiene che le informazioni fornite dal proponente a seguito di richiesta di integrazioni siano sufficienti e la criticità superata. Tuttavia l'Organo Tecnico richiede l'assegnazione della seguente **PRESCRIZIONE**: “Nelle operazioni di recupero ambientale dovranno essere utilizzati alberi e arbusti autoctoni, in vaso o in fitocella, con apparato radicale ben sviluppato e con altezza non inferiore a un metro”.

L'Organo Tecnico, nel corso della precedente riunione del 26.01.2024, formulò la seguente:

“QUESTIONE n. 14 – Secondo la Prescrizione n. 2.3 della Determinazione Dirigenziale n. 244 del 20.02.2020 la “Minerali Industriali” S.r.l. è tenuta - quale misura compensativa e di mitigazione - alla

realizzazione di un fosso/canale all'interno di ogni camera di risaia, preferibilmente adiacente al lato SUD dalle dimensioni di cm 80 di larghezza e cm 100 di profondità, da mantenere costantemente allagata, per consentire il regolare svolgimento dei cicli riproduttivi delle specie tipiche della zona umida.

Nel § 4.6.2 della "Relazione Agronomica" si apprende invece che "[si] consiglia la costruzione di alcuni fossi ai bordi delle nuove camere di risaia".

In sede di chiarimenti è pertanto richiesto di superare tale equivoco, dando corso all'adempimento della alla Prescrizione 2.3, attraverso l'inserimento nel progetto (recupero ambientale e tavole del progetto) dei prescritti fossi".

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avuto conto dei chiarimenti forniti dalla "Minerali Industriali" S.r.l. in data 27.03.2024, ritiene che le informazioni fornite dal proponente a seguito di richiesta di integrazioni siano sufficienti e le criticità superate. Tuttavia l'Organo Tecnico richiede l'assegnazione delle seguenti due **PRESCRIZIONI**:

- a) il c.d. "Fosso costantemente allagato" dovrà essere realizzato al fondo dei margini Sud di tutte le camere di risaia, con funzione di riserva d'acqua da mantenere in modo permanente e con una profondità di 100 cm e larghezza di 80 cm. Ciò al fine di consentire il regolare svolgimento dei cicli riproduttivi delle specie tipiche della zona umida. Detto fosso dovrà essere realizzato anche a valle della piana "C", già conclusa, fino ai lavori che interesseranno la piana "H", realizzata solo in fase 6;
- b) i c.d. "Fossi costantemente allagati" dovranno essere realizzati al termine di ogni singola fase di coltivazione e dovranno essere mantenuti almeno per tutta la durata dell'autorizzazione.

L'Organo Tecnico, nel corso della precedente riunione del 26.01.2024, formulò la seguente:

"QUESTIONE n. 15 - Preso atto che secondo il proponente non sono state rilevate specie esotiche nelle aree interessate all'ampliamento, per completezza documentale, per la gestione delle specie vegetali esotiche invasive la documentazione, in sede di chiarimenti, dovrà essere aggiornata secondo quanto indicato nella procedura tecnica dell'A.R.P.A. Piemonte "Sviluppo di protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi sulle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (V.I.A., V.A.S., VINCA)" pubblicata sul sito della Regione Piemonte (cfr. <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>).

Poiché nella "Relazione Forestale" è indicata come area di controllo unicamente "l'interno delle camere oggetto di scavo", il controllo dovrà essere svolto in tutte le aree interferite dalle attività, incluse le piste di avvicinamento, gli argini e le vasche di fitodepurazione.

Specie esotiche eventualmente rinvenute dovranno essere gestite con modalità conformi a quelle riportate nelle schede monografiche consultabili sul sito web della Regione Piemonte (cfr.: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/schede-approfondimento-specie-esotiche-vegetali>).

Il Piano di Gestione dovrà porre particolare attenzione nella gestione dei residui vegetali: questa fase dovrà essere ben dettagliata, con l'adozione di tutte le precauzioni necessarie ad evitare l'ulteriore diffusione delle eventuali entità oggetto di intervento.

L'A.R.P.A. condivide la decisione di una durata del monitoraggio di 3 anni, ma dovrà debba essere prevista la possibilità di prolungamento in caso di esito negativo".

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "Minerali Industriali" S.r.l. in data 27.03.2024, ritiene che le informazioni fornite dal proponente a seguito di richiesta di integrazioni siano sufficienti e le criticità superate. Tuttavia l'Organo Tecnico richiede l'assegnazione delle seguenti due **PRESCRIZIONI**:

- a. dato atto che il proponente nella documentazione integrativa ha operato corretto riferimento alla procedura tecnica dell'A.R.P.A. Piemonte U.RP.T 185, il monitoraggio dovrà essere previsto per tutto il periodo di attività;
- b. preso atto che nella "Relazione Agronomica - R.A." è indicato, come "area di controllo", unicamente "l'interno delle camere oggetto di scavo", il controllo dovrà essere svolto in tutte le aree interferite dalle attività, incluse piste di avvicinamento, argini e vasche di fitodepurazione;
- c. preso atto che è stato dato corretto riferimento alle modalità di gestione, queste dovranno essere sempre aggiornate a quanto riportato nelle schede monografiche consultabili sul sito web della

Regione Piemonte (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/schede-approfondimento-specie-esotiche-vegetali>), ponendo particolare attenzione alla gestione dei residui vegetali;

- d. dato atto e condivisa la decisione di una durata del monitoraggio di 3 anni, esso dovrà essere prolungato in caso di esito negativo.

L'Organo Tecnico, nel corso della precedente riunione del 26.01.2024, formulò la seguente:

“QUESTIONE n. 16 - *Posto che per l'area già attiva sono previste analisi specifiche per il monitoraggio dei contaminanti in ingresso e uscita dalle vasche di depurazione; analisi i cui parametri erano stati concordati con l'A.R.P.A. Dip.to Piemonte N.E.*

E considerato altresì che, nella documentazione progettuale allegata all'istanza qui istruita, la “Minerali Industriali” S.r.l. non ha tenuto conto di tutti i parametri concordati con l'Agenzia.

In sede di chiarimenti, la “Minerali Industriali” S.r.l. tenga conto nel progetto qui istruito di tutti i parametri [precedentemente condivisi con l'Agenzia], in termini di monitoraggio e intervento, anche per la nuova camera di fito-depurazione.”

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avendo conto dei chiarimenti forniti dalla “Minerali Industriali” S.r.l. in data 27.03.2024, ritiene che le informazioni fornite dal proponente a seguito di richiesta di integrazioni siano sufficienti e la criticità superata. Tuttavia l'Organo Tecnico richiede l'assegnazione delle seguenti due **PRESCRIZIONI**:

- a. dato atto della correttezza del set di parametri previsti dalla S.r.l. proponente, le analisi per il monitoraggio del funzionamento delle vasche di fitodepurazione dovranno comunque essere svolte in coerenza con quanto già previsto per il progetto autorizzato;
- b. preso atto che i dati sono allegati come rapporti di prova e non commentati; che, inoltre, sono allegati i rapporti monte valle del 31.05.2022 e solo il monte del 28.10.2022; che, infine, non è stata operata una valutazione completa. Tutto ciò premesso è richiesto che gli esiti delle analisi siano forniti congiuntamente per tutte le vasche presenti nel sito in una tabella comparativa, nella quale dovrà essere chiarito “l'effetto depurante” entrata-uscita e operato il confronto diretto tra i diversi periodi, per i diversi anni;
- c. dato atto di un'evidenza visiva legata al diverso grado di accrescimento delle piante presenti nelle vasche di depurazione, l'efficacia non può tuttavia essere compiutamente confermata dalla documentazione fornita. In ragione di quanto premesso, dovranno essere previsti adeguati criteri di monitoraggio e manutenzione (anche con interventi di tipo agronomico), in modo da assicurare che le vasche mantengano le capacità di depurazione:
 - i. escludendo eutrofizzazione e interrimento delle vasche;
 - ii. favorendo un ricambio della vegetazione;
 - iii. rimuovendo gli esemplari morti o con ridotto grado di assorbimento dei nutrienti.

L'Organo Tecnico, nel corso della precedente riunione del 26.01.2024, formulò la seguente:

“QUESTIONE n. 17 - *In sede di chiarimenti il proponente - come già avvenuto spontaneamente per il progetto precedente - è invitato a valutare l'opportunità di un accordo da stipulare con la proprietà dei fondi per la garanzia del mantenimento di tutte le opere vegetazionali compensative che resteranno comunque a carico della “Minerali Industriali” S.r.l.”*

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avendo conto dei chiarimenti forniti dalla “Minerali Industriali” S.r.l. in data 27.03.2024, osserva che la S.r.l. prende atto della richiesta, ma non fornisce l'esito delle proprie valutazioni. L'Organo Tecnico richiede che siano richieste delucidazioni in merito al proponente in sede di Conferenza dei Servizi, in seguito all'ottenimento delle quali potrà essere valutata la formulazione di una prescrizione apposita.

TITOLO VIII – DESCRIZIONE ELEMENTI E BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI EVENTUALMENTE PRESENTI ED IMPATTI CORRELATI + MISURE MITIGAZIONE E COMPENSAZIONI



- a) **Descrizione degli elementi e dei beni culturali e paesaggistici eventualmente presenti, nonché dell'impatto del progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione eventualmente necessarie**


L'Organo Tecnico rimanda alle considerazioni operate al precedente Titolo V § c) matrice ambientale "Paesaggio".

TITOLO IX – DESCRIZIONE IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI NEGATIVI INERENTI RISCHI DI GRAVI INCIDENTI e/o CALAMITA'

- a) **Descrizione dei previsti impatti ambientali significativi e negativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformità alla legislazione dell'Unione (a titolo non esaustivo la Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio o la Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio) ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli impatti ambientali significativi e negativi di tali eventi nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.**

L'Organo Tecnico non ritiene che siano evidenziabili, con riferimento al progetto qui istruito, impatti del tipo descritto nel presente paragrafo.

L'Organo Tecnico, alla luce dell'istruttoria condotta, ritiene che il progetto di cui trattasi sia compatibile per l'ambiente, condizionatamente al rispetto delle **PRESCRIZIONI** formulate nel presente Verbale.



I Segretari Verbalizzanti
(dott. Marco Fornaro +
dott. ric Marco Baietto)




La Presid.sa dell'Organo Tecnico
(dott.ssa Federica Facchino)